



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Ai verificatori terzi ed indipendenti
abilitati dall'ANSFISA

A tutti i centri di formazione
accreditati ANSFISA

Alle Associazioni di categoria
AGENS
agens@agens.it

ASSTRA
asstra@asstra.it

ANAV
info@anav.it

FERMERCİ
info@fermerci.it

ASSO CFI
info@assocfi.it

ASSO-USTIF
info@assoustif.it

p.c. A tutte le UOT dell'ANSFISA
dgstif.nordest@ansfisa.gov.it
dgstif.nordovest@ansfisa.gov.it
dgstif.centro@ansfisa.gov.it
dgstif.sud@ansfisa.gov.it

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

OGGETTO: Decreti ANSFISA prot. n.00199 del 19-12-2024 e prot. n.0090892 del 10-12-2024 –
Chiarimenti.

In riferimento alle verifiche di cui all'art. 3 del decreto n.00199 del 19-12-2024 ed alle incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto n.0090892 del 10-12-2024 la presente circolare precisa le modalità alle quali i soggetti terzi ed indipendenti dovranno attenersi.

Disposizioni di cui all'art.3 del decreto n.00199/2024

CAT «B2» e «C»

1. I soggetti terzi ed indipendenti non effettuano verifiche per la prima apertura al pubblico esercizio degli impianti.
2. Per i presenziamenti in corrispondenza delle ispezioni periodiche previste dalla normativa (calendariali), revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica i verificatori dovranno verbalizzare attenendosi al modello di verbale che sarà pubblicato sul portale web dell'Agenzia.
3. Numero massimo di verifiche al giorno che un singolo verificatore può eseguire: 2 (due).

CAT D – ASCENSORI INCLINATI

1. I soggetti terzi ed indipendenti effettuano verifiche sia per la prima apertura al pubblico esercizio degli impianti, sia per le verifiche periodiche annuali, revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica.
2. I verificatori dovranno verbalizzare attenendosi ai modelli di verbali che saranno pubblicati sul portale web dell'Agenzia di cui uno per le prime aperture al pubblico e dopo una revisione generale, e uno per le verifiche periodiche annuali, revisioni quinquennali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica.
3. I verificatori già qualificati ed autorizzati per le attività sugli ascensori verticali, scale e tappeti mobili sono abilitati anche per le verifiche sugli ascensori inclinati.
4. Numero massimo di verifiche al giorno (annuali, revisioni quinquennali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica) che un singolo verificatore può eseguire: 4 (quattro).
5. Numero massimo di verifiche al giorno (messa in esercizio, revisioni generali) che un singolo verificatore può eseguire: 2 (due).
6. Il numero massimo di verifiche di cui ai precedenti punti 4 e 5 non è cumulabile.

CAT D – ASCENSORI VERTICALI – SCALE E TAPPETI MOBILI

1. I soggetti terzi ed indipendenti effettuano verifiche sia per la prima apertura al pubblico esercizio degli impianti, sia per le periodiche annuali, revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica.
2. I verificatori devono verbalizzare attenendosi ai modelli già pubblicati sul portale web dell'Agenzia ed in particolare, quello per la messa in servizio (prime aperture al pubblico), che deve essere utilizzato anche dopo una revisione generale, e quello per le verifiche annuali che dovrà essere utilizzato anche per le revisioni quinquennali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica.
3. Numero massimo di verifiche al giorno (annuali, revisioni quinquennali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica) che un singolo verificatore può eseguire: 6 (sei).
4. Numero massimo di verifiche al giorno (messa in esercizio, revisioni generali) che un singolo verificatore può eseguire: 2 (due).
5. Il numero massimo di verifiche di cui ai precedenti punti 3 e 4 non è cumulabile.

Disposizioni di cui all'art.8 del decreto n.0090892/2024

1. Le incompatibilità di cui all'art.8 del decreto n.0090892/2024 valgono tanto per i direttori (DE) e responsabili di esercizio (RdE) quanto per i loro sostituti.

Disposizioni per la gestione delle non conformità (NC)

1. Impianti già in esercizio, a seguito di verifiche calendariali e dopo revisioni quinquennali, (cat. B2, C e D) e verifiche annuali (cat. D): nei casi in cui un verificatore durante una visita (su

qualsiasi tipologia di impianto ed in qualsiasi caso) rilevi una o più non-conformità (NC) il verbale deve essere trasmesso all'Agenzia entro ventiquattro (24) ore all'indirizzo mail: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, inserendo nell'oggetto il codice "VER-TIT-NC". In tal caso il DE/RdE decide, sotto la propria responsabilità ed in funzione della gravità della/e NC, di mantenere o sospendere l'esercizio pubblico dell'impianto.

2. Le non conformità (NC) di cui sopra devono essere comunque sanate a cura del DE/RdE entro trenta (30) giorni. La documentazione relativa alla risoluzione delle NC resta a disposizione dei verificatori per le successive visite, ovvero dell'Autorità di vigilanza.

3. **Impianti già in esercizio, a seguito di verifiche dopo una Revisione Generale (RG), varianti costruttive e proroghe o prolungamenti di vita tecnica (cat. B2, C e D):** in tutti i casi il verbale deve essere trasmesso all'Agenzia entro cinque (5) giorni lavorativi dal sopralluogo all'indirizzo mail: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it. In caso di rilevazione di una o più NC da parte del verificatore il DE/RdE sana le non conformità ed invia all'Agenzia una dichiarazione asseverata in merito alla risoluzione delle suddette NC (Mod. "DIA-TIF"). Sulla base del verbale privo di NC ovvero a seguito della ricezione della DIA-TIF, l'Agenzia emette il parere di competenza per la riammissione dell'impianto al pubblico esercizio con o senza prescrizioni.

4. **Impianti da mettere in esercizio (cat. D):** in tutti i casi il verbale deve essere trasmesso all'Agenzia entro cinque (5) giorni lavorativi dal sopralluogo all'indirizzo mail: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it. In caso di rilevazione di una o più NC da parte del verificatore il DE/RdE sana le non conformità ed invia all'Agenzia una dichiarazione asseverata in merito alla risoluzione delle suddette NC (Mod. "DIA-TIF"). Sulla base del verbale privo di NC ovvero a seguito della ricezione della DIA-TIF, l'Agenzia emette il parere di competenza per l'apertura al pubblico esercizio con o senza prescrizioni.

Il Dirigente Generale
(Ing. Pietro Marturano)

